

**TRIBUNALE DI PATTI – SEZIONE PENALE**  
**ILL.MO GIUDICE MONOCRATICO**  
**DOTT. V. MANDANICI**  
**PROC. PEN. N. 1270/2020 R.G.N.R. – N. 283/22 R.G.**  
**MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 121 CPP**

Il sottoscritto Avv. Lucia Virzì, difensore di fiducia – giusta nomina in atti – della signora Faustini Maria Gloria, imputata nel procedimento penale in epigrafe, sottopone alla S.V.Ill.ma le seguenti considerazioni conclusive.

**ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO**

A parere di questa difesa la fattispecie, oggetto del presente procedimento, rientra nell'ipotesi del legittimo esercizio del diritto di critica politica che costituisce l'emanazione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.

Secondo l'accusa la signora Faustini Maria Gloria si è resa responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 595, comma 3, del C.P., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone, nella qualità di presidente dell'Associazione socioculturale denominata "Il Paese Invisibile", pubblicando alcuni commenti sul sito internet [www.ilpaeseinvisibile.it](http://www.ilpaeseinvisibile.it), offendeva la reputazione di Giuseppe Mauro Aquino nella qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Patti.

Ma chi è davvero la signora Faustini Maria Gloria?

La signora Faustini Maria Gloria, dotata per sua natura di un profondo spirito critico per tutto ciò che la circonda, riveste la funzione di Presidente dell'associazione "il Paese Invisibile", ossia un'associazione culturale senza fini di lucro, costituitasi con scrittura privata del 10/08/2012 in notar Vincenzo Grosso, con lo scopo istituzionale di svolgere attività di ricerca scientifica, economica, storica e politica su temi poco approfonditi dal dibattito scientifico, culturale e storiografico e di indagine socio-economica su aree territoriali e su strati sociali, la cui realtà sia scarsamente messa in luce dagli studi esistenti (.....); di diffondere i risultati conseguiti con ogni mezzo e cioè con attività culturali ed editoriali, ivi compresa l'apertura di siti internet.

Nel febbraio del 2013, al fine di diffondere i materiali prodotti dall'associazione ed i video di alcuni spettacoli di cantastorie, ideati ed organizzati a Patti dal Paese Invisibile, l'associazione ha aperto un proprio sito internet ([www.ilpaeseinvisibile.it](http://www.ilpaeseinvisibile.it)) ed un proprio canale su youtube (Il paese Invisibile).

In particolare, il sito ha lo scopo di far conoscere meglio il Paese Invisibile, cioè quella parte di società per lo più esclusa dalle pagine della storia e del potere economico, politico e culturale, di “dar voce a chi non ce l’ha”, con inchieste ed interviste che raccontano la realtà degli “Invisibili” patesi, fino a criticare chi ha un ruolo di potere.

Ad una attenta lettura della querela sporta dal sindaco Aquino emerge come la signora Faustini sia dipinta dallo stesso come un soggetto che abbia creato la detta associazione con lo scopo esclusivo di “ far guerra” all’amministrazione comunale dallo stesso guidata, una persona che, pur non essendo un’imbecille da *social network* e scrivendo “dotti articoli peraltro sugli argomenti più disparati”, è scaduta, nei suoi confronti, in OFFESE PERSONALI e FALSITA’, con un “comportamento diffamatorio”, “una calunnia strisciante” ed “una ingiustificata supponenza”, culminati, nei primi mesi del 2019, in un “parossismo di attività”, “complice forse la primavera” (?), in cui la stessa abbia assunto toni moralistici da Catone, “ossessionata dalla commistione tra interessi pubblici e privati”.

Invero, ricostruendo la storia dell’”Associazione Paese Invisibile”, il querelante lascia credere che sia l’apertura della sede in Via Turati (avvenuta nel 2010, prima della sua elezione), sia la creazione del sito (avvenuta nel 2013, non nel 2012), sia la presenza della signora Faustini Maria Gloria sui *social network* (ancora più tarda) siano state finalizzate ad attaccare la sua sindacatura (“suo bersaglio naturale diveniva l’Amministrazione da me guidata”), ignorando un lungo periodo iniziale, in cui la predetta associazione non si è occupata per nulla della politica cittadina, e sottovalutando l’enorme lavoro di inchiesta sulla realtà patese (sulle fabbriche, sui bombardamenti del ’43, sui migranti, sulle scuole, sui rifiuti, sull’acquedotto), di dibattito culturale (seminari,

mostre, incontri quasi settimanali, spettacoli di cantastorie) e di iniziative pratiche (come il Mercato delle Erbe o la cura delle Colonie Feline), che da sempre caratterizzano il Paese Invisibile.

Secondo il parere di questa difesa gli incriminati articoli, citati in querela, presentano tutti gli **elementi caratterizzanti il legittimo esercizio del diritto di critica politica che rappresenta l'esternazione di un'opinione relativamente ad una condotta altrui e che si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU.**

Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purchè venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

Come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè giudizi di valore, trova il solo invalicabile limite nella esistenza di un sufficiente riscontro fattuale, non essendo consentito attribuire ad altri fatti non veri; a differenza della cronaca, del resoconto della mera denuncia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva e non può per definizione pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica; invero il giudizio critico è necessariamente influenzato dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento.

Quanto al requisito della continenza, essa deve essere valutata dall'Organo Giudicante sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto – dovere di denuncia sia sotto il profilo formale con riferimento al modo, alla forma espositiva con cui il racconto sul fatto è reso tale da non trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

Compito del giudice è, dunque, quello di verificare se il giudizio negativo di valore possa essere in qualche modo giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, tale

da escludere l'invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti.

Nel caso che ci occupa, gli articoli sotto accusa, ancora presenti sul sito [www.ilpaeseinvisibile.it](http://www.ilpaeseinvisibile.it), **contengono in calce i riferimenti e gli allegati con fonti e documenti a cui si riferiscono le notizie, a differenza degli stessi articoli allegati alla querela che - invece – mancano dei citati riferimenti.**

**Ciò è la riprova che la signora Faustini rediga i suoi articoli con cognizione di causa, utilizzando fonti attendibili e verificabili, seguendo sempre un percorso logico non pretestuoso, esprimendosi con termini appropriati e continenti, in ossequio ad un legittimo esercizio del diritto di critica politica.**

Fraasi che estrapolate a caso dai vari articoli, sganciate dal contesto a cui si riferiscono, sembrano delle gratuite invettive tipiche dei *social network*, in cui si allude genericamente a presunte illegalità amministrative ma che invece si inseriscono nei citati articoli in un discorso molto articolato, supportato da fatti e documenti, riferimenti legislativi e scelte politiche di fondo, cosicché le critiche, accompagnate spesso da proposte alternative, si riferiscono al Sindaco solo in quanto oggettivamente responsabile delle decisioni dell'Amministrazione.

Per comprendere appieno il tenore dei commenti citati in querela, che sono apparsi al sindaco Aquino alquanto diffamatori, questa difesa reputa opportuno fare un accenno agli articoli scritti dalla signora Faustini al fine di ricontestualizzare le fraasi, dandone un significato diverso da quello carpito dalla presunta persona offesa.

- La frase che apre le citazioni **“Da parte sua l'Amministrazione pattese rivela ancora una volta le sue priorità: favorire alcuni privati, a scapito dell'interesse collettivo”**, è tratta dalla conclusione di un articolo del **febbraio 2019** – **“Le discutibili urgenze del Comune di Patti”** - sull'acquisto da parte del Comune di un terreno vicino alle grotte di Mongiove, e sottolinea il

carattere eccezionale dell'acquisto da parte del Comune di un bene immobile (operazione fortemente limitata da una legge del gennaio 2014 ed ammessa solo per “acquisti di pubblica utilità, indispensabili ed indilazionabili”) e del fatto che l'interesse privato agevolato da questo acquisto era quello di una società immobiliare, il cui titolare aveva perso, per gravi irregolarità nei cantieri di lavoro, buona parte del grande finanziamento europeo ottenuto per la costruzione di un albergo di lusso, realizzata su terreni agricoli solo grazie ad un'eccezionale variante urbanistica, prima concessa e poi ancora dilazionata dal Comune. In questo caso dunque l'Amministrazione si è dimostrata particolarmente benigna verso un imprenditore davvero poco accorto, utilizzando per ben due volte a suo favore strumenti eccezionali.

Gli innegabili interventi di sostegno verso un imprenditore privato non sono illegali, ma politicamente inopportuni ed è questo il motivo per cui la signora Faustini nel suo articolo del 14.02.2019 critica il credo liberistico del sindaco Aquino (di recente ribadito dallo stesso in un suo intervento nel Consiglio Comunale del 29/09/2020) secondo cui il sostegno agli imprenditori di uno “Stato leggero” produce sempre vantaggi indiretti alla collettività, rafforzando l'economia ed il lavoro nel territorio. Non è diffamazione dire che un politico la pensa così, ma è legittimo criticare un modo – secondo la scrittrice - sbagliato di pensare l'economia.

VIA PORTA NUOVA e le **“la pressione di vari interessi particolari”**. Il commento del 2014 si riferisce ad un articolo (poi non citato come occasione di reato) sul progetto di ristrutturazione di Via Porta Nuova, che collega da secoli il torrente Provvidenza al Centro Storico; a tal proposito il Sindaco, rispondendo ad un commento mosso dal “Paese Invisibile” sui *social*, aveva garantito di voler solo restaurare l'opera ma al contempo richiama altre varianti progettuali, già formulate ufficialmente in passato o discusse a grandi linee in Consiglio Comunale, in cui trapelava **“la pressione di vari interessi particolari”** non in senso illecito, ma come normale tentativo dei privati di tutelare propri interessi specifici, laddove l'interesse generale (come confermava la stessa rassicurazione del Sindaco) era quello di preservare l'integrità del Centro Storico: ad esempio il

vescovado premeva da anni per la realizzazione in quell'area di due parcheggi, idonei ad ospitare i pullman dei pellegrini, e di una scala mobile, utile a consentire a quelli più anziani tra loro un accesso meno faticoso alla Cattedrale, mentre alcuni abitanti del rione “*Poddini*” (a cui la via conduce) avrebbero preferito la trasformazione dell'antica strada interpoderale in una via carrabile (con l'improbabile scusante della “via di fuga” in caso di calamità, in occasione della quale al contrario non si fugge in auto), per accedere semplicemente all'antico rione arabo con i propri mezzi. **Non interessi illeciti, dunque, ma “particolari” rispetto all'interesse generale che – secondo l'Associazione Paese Invisibile” - la politica deve sempre perseguire.**

Riprova di ciò è che il progetto che la Giunta comunale aveva presentato alla Regione per accedere ad un suo finanziamento (con la previsione dei parcheggi e l'apertura alle auto) è apparso così invasivo dell'antico contesto urbanistico e geologicamente rischioso che la Sovrintendenza ha negato un parere ed il Genio Civile ha evidenziato il potenziale dissesto del terreno di ripa (vedi l'articolo sul sito del 02.03.2020, “Come si rovina un progetto” e il Verbale dell'Assemblea di Servizi là riportato in calce), con conseguente blocco del finanziamento. Analogamente il riferimento ai contemporanei lavori nel rione San Nicola Bucciria alludeva solo alle tante piccole aggiunte al progetto, introdotte per accontentare questo o quel privato (cosa lecita, elettoralmente comprensibile, ma con effetti esteticamente negativi e nell'insieme onerosi sul contesto dei lavori, gravati poi in corso d'opera da 4 o 5 varianti).

- TARI e “i servizi supplementari ad personam concessi senza alcuna trasparenza dal Sindaco”. Tali frasi sono apparse nell'articolo del 29/04/19: “Cosa paghiamo con la Tari? Tanti strappi alle regole”, in cui la critica non è ad Aquino per presunti favori illegittimi agli amici, ma alla modalità di presentazione e valutazione delle domande di servizi supplementari da parte di alcune categorie di cittadini ed al fatto che questi servizi aggiuntivi siano stati fatti pagare, anziché ai beneficiari (pure ben identificabili), a tutti gli utenti. La signora Faustini, ricoprendo l'incarico di Coordinatrice delle Consulte

Territoriali dei Cittadini, aveva in quanto tale suggerito un coinvolgimento preventivo dei cittadini, che avrebbe consentito di prevedere alcuni inconvenienti, predisponendo subito clausole diverse nel contratto di appalto. Nulla di diffamante, dunque, nella critica alle modalità di gestione della raccolta differenziata, ma la legittima rilevazione di disfunzioni e di oggettive disparità di trattamento.

Invero, tutte le considerazioni dell'autrice, seppure alquanto aspre, contenute nell'articolo del 23.04.2019, prendono le mosse dal corposo contenuto del Piano Tari 2018- 2019 , da cui - per esempio - risulta che il costo supplementare dei pannoloni è pari ad euro 24.477,00 annui, spalmata su tutti i contribuenti, indipendentemente dalla produzione effettiva o meno di ulteriore organico. Nel Piano Tari '19 (pag.13) si dice però chiaramente che si tratta di “servizi aggiuntivi, richiesti dall'Amministrazione” alla Ditta.

Per quanto riguarda l'incriminata frase relativa ai **“servizi supplementari *ad personam* concessi senza alcuna trasparenza dal Sindaco”**, l'autrice del testo si riferiva all' **“insindacabile giudizio”** del sindaco che esercitava in relazione al costo da pagare per l'uso di alcune sale pubbliche (San Francesco, Sala Conferenza) e la sua esclusiva valutazione sulla validità culturale delle iniziative a cui concedere il patrocinio, così come per la concessione di compostiere a titolo del tutto gratuito o con pagamento parziale e per la concessione del relativo sconto Tari, con alcune domande (avanzate dalla signora Faustini) rimaste senza risposta.

Al riguardo appare doveroso rappresentare in un'ottica difensiva che anche **il Tar Sicilia – sezione staccata di Catania – si è pronunciato in tema di servizio di raccolta di rifiuti con la sentenza n. 1246/2016 REG.PROV.COLL del 11.05.2016.** relativamente alla legittimità dell'ordinanza sindacale del Comune di Patti n. 76 del 29.05.2015, che si allega alla presente memoria difensiva, laddove si legge testualmente : **“ ..Il Comune non ha fatto legittimo esercizio della facoltà di non procedere ad alcun affidamento, in quanto, pur avendo deciso di avvalersi dei risultati della selezione, ne ha sovvertito gli esiti non aggiudicando il servizio al miglior offerente. Per cui ad**

*essere lesiva non è la lettera – invito ma l’operato dell’Ente in violazione della stessa. ....l’Amministrazione, ove avesse inteso, derogando al criterio del prezzo più basso, ammettere la possibilità di varianti, avrebbe dovuto esplicitarlo nel bando, ponendo tutte le imprese su un piano di parità.....una corretta esplicitazione nell’avviso della facoltà di proporre varianti avrebbe posto tutte le imprese nella condizione di poter offrire servizi aggiuntivi a titolo gratuito...l’operato dell’Amministrazione ha violato l’interesse legittimo della ricorrente ad un corretto svolgimento della gara.*

A tale sentenza è seguita anche quella del CGA Sicilia n. 133/2017 REG. PROV.COLL del 24.03.2017, laddove si legge: “.....ritenuto che, come correttamente rilevato dal Tar, appare evidente come la stazione appaltante sia incorsa in una grave illegittimità laddove, pur avendo acquisito un’offerta di maggior ribasso, ha nondimeno aggiudicato la gara alla ditta Pizzo sulla base di elementi valutativi inerenti la pretesa maggiore complessiva convenienza per la stazione appaltante di aderire alla proposta della ditta pizzo, che avrebbe offerto di svolgere gratuitamente servizi aggiuntivi non predeterminati dalla stazione appaltante, ma nondimeno di sicura convenienza per la stessa.....”.

- Per quanto riguarda, invece, le vicende dell’Oasi Felina, un’iniziativa per la quale l’Associazione Paese Invisibile ha lavorato (e continua a lavorare) molto e con passione, il querelante mette sotto accusa solo il titolo “**Il Comune affossa l’Oasi Felina**” dell’ articolo del 17/01/19, che era abbondantemente giustificato dal testo che segue e dal documento allegato, mentre si cita ad esempio di diffamazione una parte dell’articolo del 10/04/19 (“Quante bugie sull’area Forestale per l’Oasi felina”, corredato a sua volta di numerosi documenti), unificando frasi diverse ed eliminando un “si” impersonale (“a chi si pensa di venderla?”), che fa apparire la frase rivolta solo al Sindaco (“a chi pensa di venderla?”). Inoltre il riferimento a “repentini ribassi”, che hanno favorito nel recente passato un solo privato, si ricollega alla vendita del “Vecchio Macello” di Via 2 giugno a Patti (vedi in



proposito un circostanziato articolo del sito locale “98zero” del 2 marzo 2018: <https://www.98zero.com/869111-venduto-ad-societa-immobiliare-lex-mattatoio-comunale-via-due-giugno.html>), per la quale erano andate deserte 4 gare, con il prezzo di 125.000 euro, prima che il Comune bandisse un’ultima gara, portando di colpo il prezzo a 70.000 euro, cioè esattamente alla cifra proposta da un’immobiliare palermitana, che è stata l’unica a presentare a quest’ultimo bando un’offerta, con il rialzo dell’1% sul prezzo-base. **Ancora una volta niente di illegale, ma molto di inopportuno, e che vede sfumare il progetto portato avanti dal Comitato dei Garanti per un’Oasi Felina Pattese sul terreno ex-Forestale**, messo in vendita per una cifra esorbitante e fuori mercato (3.000 euro al mq per un terreno agricolo arborato).

- Al tema della **vendita dei beni pubblici** si collega sia l’articolo del **22.01.19** (L’amianto miracoloso) sia quello (citato qui, ma poi non elencato come circostanza di reato) del **08/02/18** (La privatizzazione del territorio, che toccava soprattutto il problema degli affitti irrisori ed incontrollati di edifici, strutture e terreni comunali). La tossicità delle coperture in amianto, soprattutto quando sono spezzate e/o screpolate, aveva lasciato nell’abbandono, a causa dei costi troppo elevati di risanamento, molti edifici pubblici pattesi, finché nel gennaio dell’anno scorso, volendo assegnare ai carristi di carnevale, per l’allestimento delle loro opere, il vecchio Palazzetto dello Sport di Via Mazzini, l’Amministrazione faceva sapere via stampa (ma senza che nessun funzionario firmasse un’idonea delibera), che il tetto del Palazzetto (pure già incluso nel “Piano Amianto” con cui si è richiesto il finanziamento alla Regione) era in realtà in buone condizioni e dunque disponibile per ospitare subito e senza lavori supplementari gli artigiani del Carnevale pattese. Nell’incriminato articolo l’autrice si chiede in maniera ironica se questa inaspettata “guarigione” fosse da collegare anche all’inclusione del Palazzetto nei beni vendibili e se avesse esentato di conseguenza un futuro acquirente dai costi del risanamento, che di fatto stavano bloccando il privato acquirente dell’ex fabbrica Caleca, alla

foce del torrente Provvidenza. **Non di diffamazione trattasi ma piuttosto di desiderio che l'interesse economico non faccia passare in secondo piano la salute pubblica.**

L'altro articolo, invece, punta l'attenzione sull'**affitto** di strutture e terreni pubblici, per i quali non veniva riscosso di fatto alcun canone (anche se previsto nei bandi), come il Cinema Comunale, il Planetario Campana, ospitato gratuitamente nel Parco Comunale, e lo stesso Parco, dato in gestione alla Cooperativa "Raggio di Sole", che non risultava pagare (nonostante il bando lo prevedesse) alcun canone. Tutte gestioni da cui le associazioni citate traevano (direttamente o indirettamente) un utile economico, tramite la bigliettazione d'ingresso o la percezione di finanziamenti regionali, a scapito dei cittadini che invece, a parere della signora Faustini, non traevano alcun beneficio.

- Infine l'articolo del **12/05/18** citato in conclusione del narrato querelatorio (dal titolo "Il silenzio del potere"), era focalizzato sul problema dei tagli degli alberi d'alto fusto (risalenti a 70-100 anni), numerosi in paese negli ultimi anni, per i quali da tempo una parte della comunità pattese cercava di seguire la destinazione della legna tagliata, per capire se una sua utilizzazione vantaggiosa potesse giustificare tanto accanimento. Da un'intervista fatta dalla signora Faustini al gestore della piattaforma Pi.Eco e da una conversazione con un agronomo che collaborava con l'Amministrazione, la stessa aveva appreso che la legna di questi alberi veniva destinata, come biomassa, ad una piccola centrale elettrica, situata poco sopra la zona industriale, in contrada Ronzino, che forniva energia alle fabbriche sottostanti. La centrale, controllata da un gruppo di privati, è rimasta aperta però solo fino ad un paio di anni fa. In seguito la legna è andata, in contributo supplementare, alla ditta edile che tagliava gli alberi su indicazione dell'Assessore al verde Bonanno, come legna per stufe e camini (cosa che innesca oggettivamente il principio: "più taglio, più guadagno").

In questo clima di tagli facili il caso del pino secolare, che si trova in Marina di Patti di fronte all'ingresso di Villa Pisani e di cui il Comune aveva omesso di verificare la stabilità, su richiesta pressante di un privato che se ne sentiva danneggiato, aveva fatto temere che l'Amministrazione confidasse in un'ingiunzione di abbattimento. Ingiunzione puntualmente

arrivata, ma insieme all'indicazione della ditta a cui affidarla. Solo a questo punto il Sindaco ha emesso l'ordinanza per la messa in sicurezza dell'albero, sollecitando l'appoggio delle associazioni ambientaliste. Tale circostanza ha indotto l'autrice dell'articolo a considerare (ammissibile in base ai fatti) che questa inusuale coscienza "verde" potesse essere stata facilitata dall'assenza di profitto per le ditte pattesi.

**Non vi è chi non veda l'assenza negli articoli citati in querela di qualsivoglia critica personale che abbia leso l'onore e il decoro dell'Avv. Mauro Aquino: nessun accenno alla sua persona (vita privata, capacità professionali ed umane), in ossequio al principio dei rispetto dell'individuo, ma solo critiche relative a scelte politiche che sono apparse sbagliate.**

A tal proposito va precisato che dato inconfutabile è quello secondo cui nella prassi la critica politica sovente è indirizzata alla figura del sindaco, il cui ruolo nella formulazione e nell'applicazione della linea politica amministrativa è stato rafforzato dalla riforma del '93 sulla sua elezione diretta, che lo ha svincolato dal controllo del Consiglio Comunale (ancor più se dispone di una maggioranza a favore), consentendogli di scegliere e cambiare liberamente gli Assessori e di nominare il Segretario Comunale (prima figura indipendente e di controllo).

In queste condizioni è fatale che ogni critica alle scelte amministrative appaia come diretta alla persona del sindaco, soprattutto a Patti, in cui il Sindaco Aquino – durante la sua legislatura - ha trattenuto per sé importanti deleghe assessoriali (Bilancio e Lavori Pubblici) e ha chiesto agli uffici di trasmettergli preventivamente le richieste dei cittadini, su cui appone osservazioni, per una supervisione centralizzata.

A tal proposito si è espressa tante volte **la Suprema Corte secondo cui la critica politica può assumere forme tanto più aspre ed incisive quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario**; di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato tanto maggiore è l'esposizione alla critica, poiché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini.

A parere di questa difesa, in ossequio a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione (vedasi sent. Cass. Sez. V del 07.03.2022 n. 17784) le polemiche che sono state sollevate dalla signora Faustini nei confronti dell'Amministrazione Pattese si inseriscono in un contesto di aspra critica politica, tendenti a stigmatizzare con toni conflittuali le scelte politiche dell'amministrazione; non prendono di mira la persona in sé e non danno luogo a un attacco ad hominem. Il tono e le parole possono apparire taglienti, sferzanti perché esprimono un totale dissenso ideologico, ma non possono essere qualificati come inutilmente umilianti, apparendo funzionali alla esplicita finalità di disapprovazione che si voleva esprimere.

Con una recentissima sentenza ( Cass. Pen. Sez.V n. 46496 del dicembre 2023) la Suprema Corte, ha stabilito che *“utilizzare sui social network espressioni apparentemente offensive nei confronti di un’alta carica istituzionale non costituisce automaticamente reato di diffamazione. E ciò è vero soprattutto in caso di espressioni offensive che seppur aspre sono strettamente connesse all’attività politica del soggetto passivo, tanto più se incentrate su dati veri, e se a ben vedere la critica sia rivolta all’intera classe politica”*.

Infine, si vuole evidenziare che la signora Faustini è un soggetto incensurato, che si fa apprezzare per la sua competenza e dedizione ad argomentare le questioni più disparate che riguardano la comunità pattese.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, **si chiede l’assoluzione con formula ampiamente liberatoria perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 530 comma 1 c.p.p, sussistendo nel caso che ci occupa i presupposti legittimanti l’esercizio del diritto di critica politica ex art. 51 c.p.**

Si allega: copia sentenza del Tar Sicilia – sez. staccata di Catania del 20.04.2016; copia sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana del 15.03.2017.

Patti, 20.02.2024

Avv. Lucia Virzi